

Le più importanti novità del D.lgs. n. 81/2026 sulla tutela penale dell'ambiente

di Simone Ferrari, Docente, Dottore di Ricerca in Diritto Penale

(Fonte: <https://www.altalex.com/> 21/05/2026)

Il [D.lgs. 21 aprile 2026 n. 81](#) attua la [Direttiva UE n. 2024/1203](#): l'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata ai loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere nella transizione verde l'obiettivo fondamentale del nostro tempo. Tra le nuove fattispecie di reato, si segnalano il commercio di prodotti inquinanti, la produzione e il commercio di sostanze ozono lesive e la produzione e il commercio di gas a effetto serra.

Introduzione

Il decreto legislativo in oggetto attua la [Direttiva \(UE\) n. 2024/1203](#) sulla **tutela penale dell'ambiente**, che sostituisce le [Direttive n. 2008/99/CE](#) e [n. 2009/123/CE](#). In sintesi, la citata direttiva **individua le condotte che, compiute intenzionalmente oppure per grave negligenza, costituiscono reato, riprendendo ed integrando quanto disposto dalle direttive previgenti**. Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il 21 maggio 2026. L'Italia ha dato seguito all'obbligo di recepimento attraverso la legge di delegazione europea 2024 ([L. n. 91/2025](#)), che all'[art. 9](#) ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega.

Va considerato che l'introduzione nell'ambiente di diverse forme di **energia** (si pensi al calore, alle fonti di energia termica, al rumore, compreso quello sottomarino, e ad altre fonti di energia acustica, quali vibrazioni, campi elettromagnetici, elettricità o luce) può causare danni rilevanti alla qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo o danni rilevanti ad un ecosistema, alla fauna o alla flora, fino a provocare anche morte o lesioni gravi a persone. Il diritto ambientale dell'UE già disciplina l'introduzione di energia nell'ambiente, ma oggi si impone una più accurata e specifica tutela ove tale immissione sia realizzata illegalmente, ovvero assuma natura illecita e clandestina e provochi o possa provocare danni rilevanti all'ambiente o alla salute umana.

Il decreto chiarisce fin da subito che per **“habitat all'interno di un sito protetto”** si intende un habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria; mentre l'**“ecosistema”** è un complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

Modifiche al codice penale

Si prevede, anzitutto, il reato di **commercio di prodotti inquinanti** ([art. 452-bis.1 c.p.](#)). In particolare, viene punito (con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000) chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è **umentata** se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone; un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora. La pena è aumentata **da un terzo alla metà** quando l'inquinamento è prodotto alternativamente in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; in danno di specie animali o vegetali protette; in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata **da un terzo a due terzi**. Sono altresì applicabili la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la PA e la confisca in casi particolari.

Siamo in presenza di un reato a forma vincolata e a doppio evento: si richiede che il pericolo generato dall'immissione in commercio del prodotto cagioni, prima, un evento lesivo intermedio dal quale, poi, scaturisca la messa in pericolo o la lesione effettiva della vita o dell'incolumità di una o più persone.

D'altro canto, il nuovo [art. 452-quinquiesdecies](#) c.p. precisa che il termine **abusivamente** si intende riferito anche alle condotte poste in essere in violazione di disposizioni legislative dell'UE in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente; in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni predette; sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la PA.

Inoltre, il decreto modifica la fattispecie di inquinamento ambientale ([art. 452-bis](#) c.p.), ricomprendendovi la nozione di habitat e rimodulando la disciplina delle aggravanti; nonché innalza le pene previste in caso di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale o di commercio di prodotti inquinanti ([art. 452-ter](#) c.p.). Del resto, per i reati previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale la pena è aumentata se dal reato deriva un profitto di

rilevante entità; se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ([art. 452-sexiesdecies](#) c.p.).

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità ambientale

Occorre, altresì, segnalare il nuovo delitto di **produzione e commercio di sostanze ozono lesive** (chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000; alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati; se taluno di questi fatti è commesso per colpa grave, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi) e la nuova contravvenzione di **produzione e commercio di gas a effetto serra** (chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000; chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze suddette, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000).

Sono pure estese ai reati suddetti alcune disposizioni comuni ai delitti contro l'ambiente, fra cui il ravvedimento operoso ex [art. 452-decies](#) c.p., la confisca ex [art. 452-undecies](#) c.p. e il ripristino dello stato dei luoghi ex [art. 452-duodecies](#) c.p.

Responsabilità degli enti

Il decreto apporta poi alcune modifiche all'[art. 25-undecies](#), [D.lgs. n. 231/2001](#), sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali. In dettaglio, mira ad ampliare il catalogo dei reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente, ad inasprire il trattamento sanzionatorio pecuniario e ad introdurre un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali.

Il legislatore delegato, relativamente alle sanzioni nei confronti delle persone giuridiche, ha ritenuto di conservare l'attuale sistema per quote, introducendo mirati innalzamenti dei livelli sanzionatori, senza, invece, accedere alla proposta europea di determinare la sanzione mediante il riferimento a due distinte percentuali del fatturato mondiale dell'ente o, in alternativa, mediante l'indicazione di una pena pecuniaria fissa, peraltro estremamente elevata.

Dati statistici, sistema di coordinamento e strategia di contrasto

Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea taluni **dati statistici**: numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione; numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione; numero delle persone fisiche nei cui confronti è stata esercitata azione penale e nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione; numero degli enti nei cui confronti è stata elevata contestazione e nei cui confronti è stata applicata una sanzione; la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.

Inoltre, al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione fra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il **sistema di coordinamento** nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del sistema di coordinamento e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale. Infine, entro il 21 maggio 2027 il Parlamento deve elaborare e pubblicare la **strategia nazionale di contrasto** ai crimini ambientali, che individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini.

Riferimenti normativi:

[Direttiva \(UE\) n. 2024/1203](#)

[Direttive n. 2008/99/CE](#)

[L. n. 91/2025](#)

[D.lgs. 21 aprile 2026 n. 81](#) (GU n.113 del 18-5-2026)